

REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2304/2002 recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») e stabilisce gli importi indicativi nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽⁵⁾ («accordo di partenariato ACP-CE»).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno sul 10° FES») ⁽³⁾,

visto il regolamento finanziario applicabile al 10° FES ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2304/2002 adottate a norma dell'articolo 23 della decisione sull'associazione d'oltremare devono essere allineate con le modifiche apportate a tale decisione in funzione del 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito «10° FES») di recente istituzione. Dette disposizioni devono inoltre essere allineate con la revisione degli articoli corrispondenti dell'allegato IV dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,

(2) Tenendo conto delle loro specifiche esigenze, capacità e limiti, il sostegno finanziario ai paesi e territori d'oltremare («PTOM») deve essere concesso sotto forma di aiuto al bilancio, purché la gestione della spesa pubblica dei PTOM sia sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace. Le procedure dei PTOM in materia di appalti pubblici devono inoltre rispettare le norme in materia di accesso e trasparenza previste nel regolamento finanziario del 10° FES. Come dimostra l'esperienza acquisita con il 9° FES, il sostegno finanziario del 10° FES deve essere destinato a progetti o programmi specifici solo in casi eccezionali, cioè quando non sussistano le condizioni per l'aiuto al bilancio.

(3) Per poter essere adottati, i documenti unici di programmazione («DOCUP») devono contenere tutti gli elementi di cui la Commissione ha bisogno per adottare la decisione di finanziamento di cui all'articolo 20, paragrafo 4, della decisione sull'associazione d'oltremare.

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato II A bis della decisione sull'associazione d'oltremare, i DOCUP devono rivolgere, se del caso, particolare attenzione alle azioni volte a migliorare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari nonché, se pertinente, al calendario indicativo delle azioni in programma, anche nei settori finanziario, fiscale e giudiziario.

(5) Nel programmare gli stanziamenti a titolo del 10° FES si devono destinare fondi sufficienti al sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionali, affinché i PTOM possano rafforzarsi a fronte delle sfide cui sono confrontati in quanto microeconomie insulari mediante iniziative riguardanti, ad esempio, la preparazione alle catastrofi o la riduzione dei danni. In tale contesto, occorre assicurare in particolare che gli aiuti alla cooperazione e all'integrazione regionale siano coordinati con gli aiuti a livello territoriale. Si deve inoltre rivolgere particolare attenzione alla cooperazione fra i PTOM, gli Stati ACP e, in coordinamento con gli altri strumenti finanziari della Comunità, le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

⁽³⁾ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicato — COM(2007) 410 def. del 16.7.2007.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).